

Repertorio n. 19301

Raccolta n. 11229

	R E P U B B L I C A I T A L I A N A	
	STATUTO	Registrato Agenzia
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO	dell'Entrate di Torino
	"CRIVOP ITALIA ODV"	Direzione Provinciale I
	DESCRIZIONE	il 04/12/2019 n°
	La CRIVOP, Associazione di Volontariato Penitenziario, è stata costi-	25195 Serie 1T
	tuita a Messina dal Fondatore Michele Recupero il 1° dicembre 2008.	
	Negli anni ha acquisito professionalità nelle attività di volontariato,	
	grazie anche ai Corsi Base di Formazione Penitenziaria che il fondato-	
	re ha tenuto dal 2012 in diverse città d'Italia. L'Associazione CRIVOP	
	ha portato sostegno morale e materiale a centinaia di detenuti e in-	
	ternati di vari istituti penitenziari nel territorio italiano, a molti ristretti	
	sottoposti alla detenzione domiciliare ed a tante famiglie di detenuti,	
	favorendo la riabilitazione e il reinserimento nella società attraverso	
	un percorso di cambiamento, umano e relazionale.	
	Art. 1	
	Costituzione, denominazione e sede	
	1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n.	
	117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato Pe-	
	nitenziario "CRIVOP ITALIA ODV".	
	2. La "CRIVOP ITALIA ODV", ha propria autonomia e forma costituti-	
	va, costituisce il raggruppamento di volontari penitenziari in Italia. Ri-	
	ceve l'autorizzazione all'uso della denominazione e del logo "CRIVOP	
	Onlus" dall'Associazione di Volontariato Penitenziaria CRIVOP Onlus	

come da Statuto della "Federazione CRIVOP Italia Onlus" Repertorio

n. 8686 Raccolta n. 6129, registrato a Noto (Sr) il 03/12/2015	
n°11317 serie 1T, redatto in data 28 novembre 2015 dal Notaio Roberto Cannavò, Notaio in Lentini, con studio in Via Agnone, 98, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Siracusa.	
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.	
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino e potrà istituire sezioni in Italia e sedi secondarie all'estero.	
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.	
5. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.	
Art. 2	
Scopi e finalità	
1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di :	
collaborare con tutte le risorse presenti sul territorio Italiano (volontari penitenziari) per potenziare la rete di servizi allo scopo di intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, per supportare	

le persone in difficoltà, l'elaborazione, la promozione e la realizzazio-

ne di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Nel perseguimento dei propri scopi sociali, si rivolge soprattutto ai soggetti detenuti negli istituti penitenziari per favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società attraverso un percorso di crescita al fine di favorirne il cambiamento umano e relazionale che coinvolga anche la famiglia e la rete sociale nel quale è inserito.

### Art. 3

#### Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

q) offerta di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) prestazioni di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a soste-

gno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a nor-

	ma del presente articolo;	
	2. Nello specifico, a titolo esemplificativo la CRIVOP ITALIA in partico-	
	lare si propone di:	
	a) visitare i detenuti, prestando loro assistenza e sostegno, morale e	
	materiale, effettuare servizi utili anche a facilitare il loro reinserimento	
	nella società;	
	b) assistere i condannati che fruiscono di misure alternative alla de-	
	tenzione e gli ex detenuti;	
	c) visitare le famiglie dei detenuti, operando assistenza e sostegno,	
	morale e materiale, favorendone, dove è possibile e necessario, le re-	
	lazioni con il detenuto; promuovendo e verificando che le famiglie	
	usufruiscono di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbli-	
	che istituzioni e dal volontariato;	
	d) far crescere la consapevolezza che è possibile offrire occasioni di	
	reinserimento nella società;	
	e) operare al fine di agevolare il recupero della persona reclusa;	
	f) sollecitare la realizzazione di case d'accoglienza che agevolino il	
	reinserimento degli ex detenuti nell'ambiente sociale ed ospitino,	
	temporaneamente, i detenuti e/o le loro famiglie nel caso di particola-	
	ri necessità;	
	g) fornire un sostegno giuridico continuativo ai soci/volontari nello	
	svolgimento dell'attività di volontariato individuando, anche a benefi-	
	cio dei detenuti, le possibilità interpretative, di norme, regolamenti,	
	leggi regionali e nazionali. Sollecitare altresì il legislatore ad una mag-	

giore attenzione ai bisogni dell'istituzione;

h) favorire incontri periodici dei volontari con la Polizia Penitenziaria ed il personale amministrativo per scambi d'esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;

i) promuovere l'attuazione di programmi di collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, in ambiti concordati d'intervento, al fine di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni ed inefficienze operative e migliorare la capacità dei volontari di interagire con le figure professionali operanti all'interno dell'Istituto Penitenziario;

j) favorire ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardante l'assistenza ai detenuti ed ex detenuti;

k) stimolare nell'opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti;

l) promuovere e/o organizzare percorsi formativi e seminari rivolti ai soci/volontari ed eventualmente aperti alla partecipazione di persone esterne all'Organizzazione di Volontariato;

m) portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività dei soci/volontari ed i risultati ottenuti;

n) favorire la collaborazione fra i soci/volontari e lo scambio di esperienze;

o) collaborare con Enti Pubblici, Organizzazioni di Volontariato ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a

quelli dell' Organizzazione di Volontariato;

	p) contribuire a dare attuazione all'art.27 della Costituzione italiana;	
	q) contribuire, secondo le competenze attribuite ai volontari, a realizzare il dettato legislativo dell'Ordinamento Penitenziario, finalizzato	
	alla promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona;	
	r) programmare interventi di sostegno morale dei detenuti e degli internati con assistenza spirituale credendo fermamente che i valori cristiani descritti nel vangelo, possono sollevare, edificare e ricreare	
	condizioni di vita morali totalmente rinnovate;	
	s) realizzare qualunque attività che sia espressione del coinvolgimento dei privati e della società civile nell'azione di recupero sociale dei	
	detenuti in attuazione dei valori costituzionali (artt. 2, 27 e e 118, IV comma, Cost.), delle direttive adottate a livello internazionale (ad es.: art. 61 delle Regole minime per il trattamento dei detenuti; art. 7 delle	
	disposizioni fondamentali delle Regole penitenziarie europee), ma anche dell'ordinamento penitenziario (art. 17: "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita	
	anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa"), in	
	attuazione del principio di rilevanza costituzionale della sussidiarietà, partecipando alla gestione dei servizi pubblici, esprimendo i valori della	
	solidarietà, della partecipazione, dell'inclusione e coesione sociale;	
	t) collaborare con l'Amministrazione Penitenziaria per dare attuazione all' ordinamento penitenziario (artt. 1 e 15), ma anche l'ordinamento	

civile (artt. 2 e 4 Cost.; legge 11 agosto 1991, n. 266; d. lgs. 3 luglio

2017, n. 117; art. 1, comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328), par-

tecipando alla erogazione dei servizi penitenziari;

u) rimuovere le varie forme di emarginazione e povertà per una pre-

venzione al carcere, fornendo assistenza concreta ai bisognosi, trami-

te la creazione e/o la gestione di centri di accoglienza notturni e diur-

ni, di presidi medico-sanitari, di mense, di centri di raccolta di cibo,

indumenti e generi di prima necessità, ubicati presso strutture proprie

o convenzionate (con l'ausilio di mezzi di trasporto specifici) che for-

niscono pasti caldi, assistenza sanitaria e generi di prima necessità ai

senza fissa dimora recandosi direttamente nei luoghi di maggiore ag-

gregazione (stazioni, piazze, chiese ecc.). Promuovere ogni iniziativa

volta al reinserimento nella società dei senza fissa dimora, anche at-

traverso attività di sostegno psicologico, di momenti di socializzazio-

ne, di attività di formazione e di lavoro volte a recuperare il proprio

equilibrio individuale;

v) promuovere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi

sociali.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, preva-

lentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri

aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secon-

darie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti

previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individua-

zione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed ap-

provata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo	
ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei do-	
cumenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e	
ss.mm.ii..	
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo	
essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive ef-	
fettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione	
ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.	
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche	
a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del de-	
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pur-	
ché non superino l'importo stabilito dalla legge e l'organo sociale	
competente deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volonta-	
riato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi	
dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).	
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro	
dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.	
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.	
18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..	
L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente	
esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare fun-	
zionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il	
numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	



al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4	
Patrimonio e risorse economiche	
1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:	
a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;	
b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;	
c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.	
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:	
a. quote associative e contributi degli aderenti;	
b. contributi pubblici e privati;	
c. donazioni e lasciti testamentari;	
d. rendite patrimoniali;	
e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);	
f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;	
g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché siano secondarie e strumentali).	
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del	

D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione

	all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è	
	depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima	
	dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.	
	4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favo-	
	re di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-	
	tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso	
	o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associa-	
	tivo.	
	Art. 5	
	Soci	
	1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le	
	persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità	
	dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attua-	
	zione.	
	2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di	
	recesso di cui all'art. 6.	
	Art. 6	
	Criteri di ammissione ed esclusione	
	1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse	

generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza au-

tomatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'e-

	sterno per designazione o delega.	
	8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente	
	ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso	
	delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimo-	
	nio dell'ODV.	
	Art. 7	
	Diritti e Doveri dei soci	
	Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vi-	
	ta dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:	
	a) I soci hanno diritto:	
	- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone in-	
	formazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legisla-	
	zione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti	
	dell'ODV;	
	- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle delibera-	
	zioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifi-	
	che allo statuto;	
	- di consultare ed esaminare tutti i libri sociali presentando richiesta	
	scritta al Consiglio direttivo.	
	b) I soci sono obbligati:	
	- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni	
	assunte dagli organi sociali;	
	- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti	

dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

#### Art. 8

#### Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

#### Art. 9

#### Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con un numero di soci non inferiore a 500.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corri-

spondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verifi-

	care l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di	
	necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.	
	6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la ne-	
	cessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.	
	7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.	
	8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.	
	9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.	
	10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.	

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci	
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente	
la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convo-	
cazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappre-	
sentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.	
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono ap-	
provate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.	
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura	
dell'esercizio finanziario.	
4. L'Assemblea ordinaria:	
a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del	
D. Lgs 117/2017;	
b. discute ed approva i programmi di attività;	
c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone	
preventivamente il numero e li revoca;	
d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei	
conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano	
esterni all'ODV;	
e. nomina e revoca l'organo di controllo;	
f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;	
g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;	
j. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;	
k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;	
l. delibera sull'esclusione dei soci;	
m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;	
n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;	
o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.	
p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;	
q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;	
r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.	



5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati

ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni

dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### Art. 11

##### Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

#### Art. 12

##### Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri dell'eleggendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle

	spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o	
	una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cas-	
	sa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio	
	affidatogli dal Consiglio Direttivo.	
	5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della	
	scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostit-	
	uzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata	
	dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del	
	mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento	
	dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede	
	alla sostituzione mediante elezione.	
	6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Diret-	
	tivo, l'intero Consiglio si considera decaduto e l'Assemblea provvede	
	tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.	
	7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Con-	
	siglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle at-	
	tività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei	
	soci.	
	8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestio-	
	ne operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è inve-	
	stito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono	
	all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:	

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione

ai sensi dell'art. 13;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

h. costituisce gli eventuali Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preav-

viso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri

	del Consiglio Direttivo.	
	12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sono redatti a cura	
	del segretario dell'ODV o, in caso di sua assenza o impedimento, da	
	persona designata da chi presiede la riunione. Vengono sottoscritti	
	dagli stessi e da chi ha presieduto la riunione e conservati agli atti.	
	13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del-	
	la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni	
	sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di pari-	
	tà di voti la deliberazione si considera non approvata.	
	14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è gene-	
	rale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai	
	terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo setto-	
	re o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.	
	15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rap-	
	presentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività	
	del "Registro unico nazionale del Terzo settore".	
	Art. 13	
	Presidente	
	1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.	
	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte	
	a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di apri-	
	re conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio	
	Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca	

l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 14

##### Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

	avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e	
	8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto	
	per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'ar-	
	ticolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati temi.	
	Art. 15	
	Revisore legale dei conti	
	1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi	
	dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il sogget-	
	to incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o un	
	revisore legale persona fisica oppure o una società di revisione.	
	2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	
	sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono	
	essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.	
	3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica	
	3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.	
	4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla	
	l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea	
	e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenu-	
	ta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio	

consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

	Art. 16	
	Il Collegio dei probiviri	
	1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.	
	2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili n. 3 (tre) volte.	
	3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.	
	4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.	
	5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.	
	Art. 17	
	Il Presidente onorario	
	1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.	
	2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.	

## Art. 18

	Comitati Tecnici	
	Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consi-	
	glio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano	
	gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizza-	
	zione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione	
	consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Con-	
	siglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comita-	
	to e ne nomina il coordinatore.	
	Art. 19	
	Libri sociali	
	E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:	
	- il libro dei soci;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e	
	di eventuali altri organi sociali.	
	- registro dei volontari.	
	Art. 20	
	Scioglimento	
	1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV	
	con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di vo-	
	to. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e	
	determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua	
	devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.	
	2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il	



patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente

ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

#### Art. 21

#### Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti quindici.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto, parte scritto di mia mano e parte dattiloscritto ai sensi di legge da perso-

na di mia fiducia sopra quattordici pagine e parte della quindicesima

	di quattro fogli, atto che ho letto ai comparenti, i quali da me inter-	
	pellati lo dichiarano conforme alla loro volontà ed, in conferma, con-	
	me Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti quindici.	
	In originale firmato:	
	Michele RECUPERO	
	Giulio GALLO	
	Antonio SCERRA	
	Pier Luca PIZZORNO	
	Alberto PREGNO NOTAIO.	